

TI_GERICHTE 35.2020.29 vom 23. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2020.29

FR: TI_GERICHTE 35.2020.29 du 23 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 35.2020.29 del 23 novembre 2020

Regeste

Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicurato, vittima di una caduta dalla scale con contusioni in varie parti del corpo, costituivano ancora una conseguenza naturale dell'infortunio (applicazione della giurisprudenza sui traumi vertebrali)

Erwägungen

E. 2

e riferimenti ivi citati).

E. 2.6

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l'opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell'8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.7. Nella concreta evenienza, questa Corte ritiene che l'apprezzamento del dott. _____, spec. FMH in chirurgia e medico perito SIM, puntuale e ben motivato, soddisfi i criteri giurisprudenziali ricordati in precedenza. Ad esso può dunque essere riconosciuta piena forza probatoria, tanto da costituire da valida base al giudizio che il TCA è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori. D'altro canto, agli atti non figurano pareri specialistici suscettibili di generare dei dubbi - neppure lievi - a proposito della fondatezza della valutazione enunciata dal medico di fiducia dell'amministrazione. Dalla documentazione medica emerge in effetti l'assenza a livello delle parti del corpo interessate dal trauma di acquisite di natura traumatica ma, d'altra parte, la presenza di rilevanti alterazioni degenerative preesistenti all'infortuni (esse appaiono già sulle immagini relative agli accertamenti radio-strumentali eseguiti nelle settimane immediatamente successive all'infortunio, donde l'impossibilità che siano state causate da quest'ultimo evento). Anche la tempistica (oltre un anno: 5 giugno 2018 - 30 giugno 2019) con la quale, secondo il dott. _____, è stato raggiunto lo status quo sine vel ante in relazione al trauma contusivo del rachide subito dall'assicurato in occasione della nota caduta dalle scale, appare conforme al la dottrina medica dominante, in base alla quale dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985). Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.4; 8C_42/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 4.3; 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3). L'insorgente non può infine essere seguito laddove sostiene che l'amministrazione non avrebbe potuto porre fine alle proprie prestazioni, in quanto egli non sarebbe ancora guarito (cfr. doc. I). In effetti, la circostanza secondo la quale RI 1 lamenti

ancora dei disturbi successivamente all'evento traumatico assicurato, non è decisiva per stabilire l'ulteriore diritto a prestazioni. Decisivo è invece soltanto il fatto che, a far tempo dal 1° luglio 2019, tali disturbi non sono più riconducibili all'infortunio. In esito a tutto quanto precede, questa Corte ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che, dal 1° luglio 2019 - a distanza di oltre un anno dell'infortunio - i disturbi ancora accusati dal ricorrente non ne costituiscono più una conseguenza naturale. Da quel momento, l'amministrazione era pertanto legittimata a negare la corresponsione di ulteriori prestazioni assicurative, indipendentemente dalla loro natura. La decisione su opposizione impugnata deve quindi essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.